

Ed invero, la CTU redatta con corretta metodologia ed immune da vizi logici da parte del dott. ██████████ sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, ha acclarato come il tasso di interesse applicato dalla banca convenuta al contratto di mutuo ipotecario stipulato il 27.9.2007, considerando tutti i costi correlati alla concessione del credito conformemente a quanto previsto nel decreto del Ministero del Tesoro dell'8.7.1992, non fosse usurario né in origine, né lo sia mai divenuto successivamente, trattandosi di tasso variabile al 5,796%, pari alla quotazione Euribor un mese base 365, con spread di 1,30 punti percentuali annui.

Del tutto inconferenti, si appalesano, pertanto le deduzioni svolte dalla difesa di parte attrice in merito alla presunta incertezza nella modalità di calcolo delle rate di rimborso relative al contratto oggetto di causa.

Di fatto, attraverso un attento esame del piano di ammortamento allegato dalla stessa parte attrice, l'ausiliario ha altresì verificato che neppure il tasso di mora applicato da ██████████ abbia mai determinato il superamento della soglia prevista dalla L.108/96.

Fermo quanto sopra osservato, giova rammentare che i tassi di interesse moratori sono espressamente esclusi dall'attività di rilevazione demandata alle autorità amministrative indicate all'art. 2, comma 1, Legge n. 108/1996.

Infatti, l'art. 3, comma 4°, del decreto ministeriale emanato ai sensi della Legge n. 108/1996 prevede: *"I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 ai fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali"*.

La ragione della disgregazione dei due tassi risiede, evidentemente, nella diversità ontologica degli stessi, uno essendo remunerativo dell'erogazione del credito, l'altro costituendo un onere eventuale solo nella fase patologica del rapporto.

In buona sostanza, la funzione di liquidazione forfettaria e anticipata del danno da inadempimento assolta dagli interessi moratori, renderebbe applicabile a questi la disciplina prevista per la clausola penale, con la conseguenza che, qualora la loro misura sia eccessiva, troverà applicazione lo strumento della riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c., ma non potrà farsi ricorso alla loro completa eliminazione. Tale interpretazione appare suffragata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che la "clausola penale" per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che,



previsto dall'art. 644 c.p., può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale, ma come effetto derivante da una diversa causa che è un inadempimento, a meno che le parti non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo, attraverso un simulato e preordinato inadempimento (cfr. Cass., sez. II, 5 febbraio 2013).

Ogni altra considerazione resta assorbita e le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Sabina Lencioni, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], ogni avversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. rigetta la domanda e condanna la società attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che liquida in Euro 9000,00 per competenze, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
2. pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU liquidate con decreto del 2.11.2016.

Così deciso in Tivoli, 29.6.2017

Il Giudice
Dott.ssa Sabina Lencioni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
30 GIU. 2017
Oggi
IL CANCELLIERE
ANNALISA LAURENZA

